

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
PER LA GESTIONE DI

A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN UNO DEI COMUNI DEL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
DA PARTE DI SOGGETTI GESTORI ISCRITTI AGLI ELENCHI APERTI
DELLA COMUNITÀ
PER IL PERIODO *** CODICE CIG: ***

Comunità della Valle di Sole – Servizio politiche sociali, abitative e istruzione con sede legale in Malé in Via della Gana, 10, P.iva 02192020226 | C.fisc 92019720223, rappresentata dal Presidente **Cicolini Lorenzo**, nato a *** (**), il ***, in qualità di Legale rappresentante della **Comunità della Valle di Sole** di seguito indicata come *Ente*;
E

Soggetto prestatore *** con sede legale in *** (***) - Via *** – C.F. *** e P. IVA ***, rappresentata dal/la Presidente ***, nato/a *** (***) il ***, in qualità di Legale rappresentante di ***, di seguito indicata come *Soggetto Gestore*.

Di seguito i contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti.

PREMESSO CHE:

1. con decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole n. 103 di data 19.11.2025 recante “Art. 20, comma 1 e art. 22, comma 3, lett. b) della L.P. 27.07.2007, n. 13. Approvazione istituzione degli elenchi aperti dei soggetti accreditati per servizi socio-assistenziali per persone con disabilità o in condizioni di fragilità o vulnerabilità personale, fisica o sociale, residenti in uno dei comuni della Comunità della Valle di Sole: servizi residenziali, semiresidenziali, servizi domiciliari e interventi di accompagnamento al lavoro 2026-2028 - Atto di indirizzo” e successivo provvedimento del Responsabile del Servizio politiche sociali, abitative e istruzione n. *** di data ***, recante “****” sono stati approvati gli atti relativi alla procedura per l’istituzione di Elenchi aperti di Soggetti prestatori per la realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro a favore di persone residenti in uno dei Comuni del territorio della Comunità della Valle di Sole, ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;

2. la procedura si è conclusa con l'istituzione dei suddetti Elenchi aperti e con l'iscrizione in tali Elenchi, anche del Soggetto prestatore *** con il/la quale è stata stipulata la Convenzione alla quale il presente Accordo è allegato, per la gestione di:

3. i Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le finalità e le modalità del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito agli obblighi e all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali;

4. l'Accordo riflette i rispettivi ruoli e i rapporti dei Contitolari con gli interessati e detta le condizioni e gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo:

- a) all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- b) alla definizione dei rispettivi compiti nella comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/2016 agli interessati;
- c) nel definire un punto di contatto per i soggetti interessati al trattamento;
- d) all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- e) alle rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dell'eventuale danno causato dal trattamento dei dati;

5. nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari del trattamento dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;

6. è in corso di predisposizione un Accordo di contitolarità che disciplini i ruoli e le responsabilità in materia di protezione dei dati personali tra la Provincia autonoma di Trento e gli Enti Locali tenuti all'utilizzo del software denominato Cartella Sociale Informatizzata.

Premesso quanto sopra riportato, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 OGGETTO

Il presente Accordo tra l'Ente e il Soggetto prestatore determina le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Il presente Accordo stabilisce tra le Parti anche i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

La base giuridica è riconducibile alla L.P. 13/2007 (*Politiche sociali nella provincia di Trento*) e al D.lgs. 117/2017 (*Codice del Terzo settore*).

L'Ente e il Soggetto prestatore trattano i dati per ragioni connesse alla realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità residenti in uno dei Comuni del territorio della Comunità della Valle di Sole, come previsto agli artt. 33 e 34 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, nell'ambito della convenzione per le seguenti tipologie di servizio: ****.

I dati saranno utilizzati per finalità connesse all'erogazione dei suddetti servizi/interventi, nonché per la programmazione e rendicontazione economica e statistica delle politiche sociali in provincia di Trento, anche attraverso il sistema informativo implementato ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L.P. 13/2007, denominato Cartella Sociale Informatizzata, da intendersi quale software per la gestione dei dati degli utenti del servizio socio assistenziale e quale software gestionale amministrativo (GA).

Il procedimento in esame ricomprende le seguenti fasi e i relativi seguenti trattamenti:

Specifiche attività di trattamento	Dati personali trattati	Categorie di interessati	Software utilizzati	Destinatari della comunicazione dei dati	Parte tenuta al trattamento
raccolta dei dati personali dell'utente in sede di accoglienza da parte dell'Ente e successiva trasmissione dei dati al Soggetto Gestore	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	fruitori del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno, soggetti segnalanti le condizioni di vulnerabilità	P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, autorità giudiziaria, Soggetto Gestore	Ente
valutazione del caso/progetto educativo/intervento	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	fruitori del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno, soggetti segnalanti le condizioni di vulnerabilità	P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, autorità giudiziaria	Ente e Soggetto Gestore
raccolta dei dati personali dell'utente in sede di accoglienza da parte del Soggetto Gestore	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	fruitori del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno	Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, Autorità giudiziaria	Soggetto gestore
gestione del caso/progetto educativo/intervento	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	fruitori del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno	P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, autorità giudiziaria	Ente e Soggetto Gestore

conclusione dell'intervento e archiviazione	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	fruttor del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno	P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, autorità giudiziaria	Ente e Soggetto Gestore
---	--	--	--	---------------------------------	-------------------------

Art. 2 DATI OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1 i seguenti tipi di dati personali raccolti dall'interessato - o da chi ne esercita la tutela - al momento dell'attivazione del progetto d'aiuto nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro, o in un momento immediatamente successivo in caso di intervento urgente, che possono essere condivisi tra le Parti durante il periodo di trattamento sono:

1. dati anagrafici;
2. dati sanitari;
3. dati giudiziari, nel caso in cui la vulnerabilità sia legata anche a reati commessi dalla persona inserita o in cui sia coinvolta ed a provvedimenti della Magistratura;
4. dati amministrativi relativi al soggiorno in Italia, qualora la persona abbia un permesso di soggiorno;
5. dati relativi a religione/dieta religiosa/rispetto precetti religiosi.

I dati personali suindicati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sottese al trattamento, ammettendo una conservazione ulteriore per adempiere ad obblighi di legge, per consentire la difesa in giudizio dei Contitolari del trattamento e l'esercizio dei loro diritti.

La durata del rapporto di Contitolarità oggetto del presente Accordo è pari a quello della convenzione alla quale è collegato, ossia dal *** al ***, fatta salva eventuale proroga per il completamento della procedura di affidamento/finanziamento del medesimo servizio successiva.

Art. 3 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

I Contitolari attestano che i dati sono trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia *privacy*.

In relazione alla specifica natura del rapporto derivante dal bando citato in premessa, alle rispettive prestazioni e, fermo il diritto dell'interessato di esercitare i suoi diritti nei confronti di ciascun titolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, si conviene la seguente ripartizione di responsabilità e di compiti, precisando che ogni titolare provvede alla formazione e tenuta del proprio registro di trattamenti.

Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, come individuata nell'art. 1 del presente Accordo, l'onere di trattare i dati personali secondo le norme

vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e istruito, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, mediante la condivisione di percorsi formativi comuni o l'estensione di linee guida, disciplinari interni e *policy* di condotta. Rispetto ai dati trattati nell'ambito del presente Accordo, ciascun Contitolare nomina un designato al trattamento dei dati personali, individua il proprio personale autorizzato/incaricato al trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali amministratori di sistema, impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni, alla luce della normativa applicabile.

Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale autorizzato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi, nonché vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite, per quanto possibile anche nei confronti dei dipendenti del Contitolare che svolgono la propria attività per l'erogazione dei servizi concordati all'interno del presente Accordo. Ciascun contitolare vigila affinché i propri autorizzati trattino i dati personali anche nel rispetto delle istruzioni e delle policy di sicurezza, dei relativi codici etici e dei codici di comportamento.

Ciascun Contitolare si impegna inoltre a:

- a) predisporre di comune Accordo e adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, anche mediante la pubblicazione della stessa all'interno del proprio sito internet. L'informativa medesima, peraltro, dovrà specificare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento tra le parti e che l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento. In ogni caso, agli interessati, o a chi ne esercita la tutela, verranno fornite tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, al momento dell'avvio dell'intervento o nel primo momento utile in caso di intervento urgente;
- b) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2 del Regolamento, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale;
- c) censire, ognuno all'interno del proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;

- d) nominare, ove previsto, un Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito “RPD”) e comunicarne il nominativo ed i riferimenti all’altro contitolare;
- e) effettuare – laddove necessario – una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente al trattamento oggetto del presente Accordo, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. L’eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata previo accordo tra le parti;
- f) informare senza ritardo l’altra parte, anche attraverso i rispettivi RPD, di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto del Bando, nonché in caso di reclamo o esercizio del diritto dei diritti ex artt. 15 e segg. GDPR;
- g) condividere vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione ai dati trattati nell’ambito dell’Accordo, inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevati, concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, i contenuti dell’eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, nelle modalità di cui al successivo art. 7;
- h) curare, per il tramite del designato e degli incaricati al servizio, l’accesso agli atti, ad esclusione dei casi in cui il procedimento sia già incardinato presso l’altro contitolare;
- i) ha l’obbligo di gestire gli strumenti, gli archivi informatici e cartacei relativi al servizio erogato in proprio possesso/ di propria pertinenza.

I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell’ambito del presente Accordo per finalità non legate al trattamento in questione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, par. 4, del Regolamento.

In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell’ambito dell’Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini. L’individuazione e la nomina dei responsabili e dei subresponsabili sono effettuate autonomamente dalle Parti e i relativi dati sono conservati presso le medesime, fatti salvi gli obblighi di informazione reciproca derivanti dalla corretta esecuzione del presente Accordo.

I Contitolari hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza tramite il procedimento collegato alla

realizzazione di interventi di accompagnamento al lavoro per persone residenti nel territorio della Comunità della Valle di Sole, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del bando e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione degli altri contitolari o del singolo contitolare interessato. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del bando. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 4 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo e dalle ripartizioni di obblighi e responsabilità dei contitolari, l'interessato potrà esercitare i propri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/2016 nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento, per il tramite dei seguenti contatti.

- Per l'Ente:

DPO: Consorzio dei Comuni Trentini, serviziordp@comunitrentini.it

- Per il Soggetto Gestore:

DPO: *** - mail: ***

Art. 5 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, in tutte le fasi del trattamento, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non

autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Soggetto Gestore ha adottato misure di sicurezza adeguate e, su richiesta, verranno messe a disposizione dell'Ente.

I Contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito dai rispettivi contitolari.

Ogni Contitolare del trattamento deve verificare regolarmente il rispetto delle misure di sicurezza adottate e, se richiesto, deve poter fornire adeguato supporto documentale.

I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

ART. 6 RESPONSABILITÀ

I Contitolari convengono che i dati personali trattati verranno trattati esclusivamente per le finalità sopramenzionate inerenti all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo compreso il Garante per la protezione dei dati personali.

I Contitolari del Trattamento sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile, dagli articoli 26 e 82 del Reg. Ue 2016/679, e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 3 del presente Accordo.

I Contitolari del Trattamento, per le attività di trattamento svolte congiuntamente, saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno, ai sensi dell'art. 82, par. 4, del Reg Ue 2016/679, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Successivamente, il Contitolare che ha risarcito totalmente l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare, esercitando l'azione di regresso limitatamente al *quantum* risarcitorio corrispondente alla parte di responsabilità per il danno dell'altro Contitolare.

Art. 7 NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Per *data breach* si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati,

ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, o, di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("*Data Breach*"), immediatamente dopo esserne venute a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente e agli interessati della medesima.

Le Parti, valutate congiuntamente la natura e le modalità della violazione, provvederanno tempestivamente a individuare quale tra esse, ove necessario, provvederà ad effettuare la comunicazione della violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati coinvolti.

Per il caso di violazione dei dati personali inerente ad una attività di trattamento gestita interamente da una sola Parte (cfr. art. 1), previa doverosa informazione all'altra Parte, sarà onere della medesima attivarsi nella gestione del *data breach* e nell'eventuale notificazione della violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e agli interessati.

La notifica della violazione all'Autorità Garante conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a) la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie di interessati e, ove possibile, il loro numero approssimativo;
- c) il contatto del soggetto presso cui ottenere più informazioni;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) gli interventi attuati o che si prevede di attuare, al fine di porre rimedio alla violazione e/o per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e non ricorrano i presupposti di cui all'art. 34, par. 3, del Reg. UE 2016/679, inoltre, la Parte sarà tenuta a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, anche all'interessato. La comunicazione della violazione all'interessato dovrà avvenire con linguaggio semplice e chiaro e conterrà le medesime informazioni di cui alla notifica della violazione all'Autorità Garante.

Art. 8 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro accordo tra esse esistente, relativo al medesimo trattamento dei dati personali.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Malé, _____.

IL PRESIDENTE

DI

IL PRESIDENTE

DELLA

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Lorenzo Cicolini